

Sentenza Corte di Cassazione 28 settembre 1988, n. 5260

Sezione Lavoro

Soc. Iac Italia c. Parodi

Dirigenti

Il licenziamento dei dirigenti, non essendo a questi applicabili, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, le norme limitative dei licenziamenti individuali poste da detta legge e da quella n. 300 del 1970, trova la sua disciplina negli artt. 2118 e 2119 cod. civ., salva l'applicabilità di limiti al recesso del datore di lavoro previsti da disposizioni dell'autonomia privata, collettiva o individuale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi degli artt. 24, 25 e 27 del C.C.N.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali, che il licenziamento del dirigente intimato senza la contestuale motivazione scritta, mancanza cui è equiparabile una motivazione orale o una motivazione scritta successiva all'intimazione, è per ciò stesso ingiustificato, pur conservando la sua efficacia, e comporta per il datore di lavoro l'obbligo del pagamento dell'indennità "supplementare".)